

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@lnd.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.19/TFT del 27/01/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli il 27/01/2025 ha adottato i seguenti:

DISPOSITVI

Fasc.034

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 11679/60 pfi 24-25/PM/fb (Campionato 2° categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- 1. il sig. Marcello Di Marco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
- **2.** il sig. Armando De Paris, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.
- **3. il sig. Gaetano Bencivenga,** calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.
- **4. il sig. Severino Colino**, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.
- **5. il sig. Gaetano Di Tuoro,** calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.
- **6. il sig. Giulio Franco**, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.
- **7. il sig. Amar Mboup**, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus

Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio): - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

8. la A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcello Di Marco, Armando De Paris, Gaetano Bencivenga, Severino Colino, Gaetano Di Tuoro, Giulio Franco e Amar Mboup così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Gaetano Di Tuoro, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giulio Franco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Amar Mboup, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Gaetano Bencivenga, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di tre (3) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Virtus Carano Calcio (già A.S.D. San Castrese Calcio) la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento: il calciatore Severino Colino, due (2) giornate di squalifica; il sig. Armando De Paris, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Marcello Di Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Fasc.031

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 11549/59 pfi 24-25/PM/fb (Under 17-c5 regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. Anter Yaser SALAMAN, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento; per rispondere: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Futsal Quarto – De Vita Soccer Benevento, disputata in data 1.7.2024 e valevole per il campionato Under 17 Regionali di Calcio a 5, nelle fila della quadra schierata dalla società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore - il sig. Anter Yaser SALAMAN, tre (3) giornate di squalifica; Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Fasc.032

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 11557/62 pfi 24-25/PM/fb (Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. Kibbeh Foday, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Sant'Arpino: per rispondere: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della quadra schierata dalla società A.S.D. Città di Sant'Arpino, alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore - il sig. Kibbeh Foday, tre (3) giornate di squalifica; Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Fasc.033

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 11631/14 pfi 24-25/PM/fb (Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- 1.- la sig.ra **Lucia Porciello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.
- 2.- il sig. **Luigi De Cicco**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.
- 3- il sig. Antonio Vincenzo Ferrara, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F
- 4. la società **A.S.D. Cantera Napoli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Porciello, Luigi De Cicco ed Antonio Vincenzo Ferrara, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
- La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Antonio Vincenzo Ferrara, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Luigi De Cicco, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania L.N.D. F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania F.I.G.C. L.N.D. Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 27 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli